

RAVENNA ENTRATE S.P.A.

REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI E CONTRATTI.

(approvato con determinazione dell'Amministratore Unico n. 10 del 26 giugno 2017, in precedenza "Regolamento per il conferimento di incarichi professionali, contratti, reclutamento personale" approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione nella seduta del 31/05/2016, verbale n. 114)

Rev. 00

1. Premessa.

1.1. Il presente Regolamento disciplina le procedure per il:

- a. conferimento incarichi di collaborazione, studio, ricerca e consulenza;
- b. acquisto di beni, servizi e forniture di materiali da soggetti terzi.

1.2. Ravenna Entrate S.p.A. è società a capitale interamente pubblico, costituita ai sensi dell'art. 52, comma 5, lett. b), n. 3 del D.Lgs. n. 446/1997 e s.m.i., a cui il Comune di Ravenna ha affidato in house providing la gestione del servizio pubblico di interesse generale di accertamento e riscossione dei tributi locali e di tutte le altre entrate patrimoniali e assimilate, affidamento regolato mediante contratto di servizio.

1.3. Lo Statuto societario prevede espressamente la possibilità di operare a favore di enti pubblici locali relativamente ad attività di servizi pubblici locali e, in specifico, ad attività di servizi riferiti direttamente o indirettamente alla gestione dei tributi locali, entrate patrimoniali e assimilate, nonché la possibilità di gestire altri servizi (attività di affissione, nonché servizi connessi e complementari a quest'ultima).

1.4. La Società è sottoposta all'attività di direzione e coordinamento della società Ravenna Holding S.p.A. e intende garantire, nello svolgimento dell'attività e nel perseguimento delle finalità sociali, trasparenza delle decisioni e delle scelte.

1.5. Il rispetto dei principi del buon andamento e di economicità è da considerarsi presupposto essenziale per una corretta gestione della Società.

1.6. L'Amministratore Unico, i dipendenti e i collaboratori di Ravenna Entrate S.p.A. hanno l'obbligo di rispettare e applicare quanto previsto dal presente Regolamento.

1.7. Ravenna Entrate S.p.A. si avvarrà, per la gestione delle procedure e per ogni aspetto attinente la propria attività contrattuale, del supporto dello specifico "service" prestato da Ravenna Holding S.p.A..

2. Conferimento incarichi di collaborazione, studio, ricerca e consulenza.

2.1. *Oggetto e ambito di applicazione.*

- 2.1.1. Ravenna Entrate S.p.A., di norma, per il perseguimento delle finalità sociali si avvale, nell'ambito delle deleghe conferite, delle competenze del proprio amministratore e del proprio personale dipendente. In una logica generale di contenimento dell'incremento della spesa pubblica globale e, in specifico, di limitazione dell'utilizzo degli incarichi esterni di consulenza nonché delle forme di lavoro flessibile (contratti a tempo determinato; contratto di collaborazione a progetto, somministrazioni di personale mediante impiego di personale interinale) e nell'ambito di un processo di complessiva crescita qualitativa del rapporto infra-gruppo, Ravenna Entrate S.p.A. ricorre in via prioritaria al il know-how assicurato dal "service" prestato da Ravenna Holding alle società del gruppo.
- 2.1.2. Fatto salvo il principio sopra richiamato, le disposizioni del presente paragrafo sono adottate in via di autolimitazione, non essendo più vigente l'obbligo di adottare regolamenti o provvedimenti in materia, a seguito dell'abrogazione, ad opera dell'art. 28, comma 1, lett. g), del D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i., dell'art. 18, comma 2, del D.L. 25 giugno 2008, n. 122, convertito con L. 6 agosto 2008, n. 133.
- 2.1.3. La presente regolamentazione disciplina il conferimento di incarichi aventi ad oggetto prestazioni di tipo intellettuale da parte di soggetti prestatori in forma di lavoro autonomo. Dall'applicazione delle presenti disposizioni restano esclusi:
- a. i "servizi legali" prestati da avvocati iscritti nell'apposito Albo esclusi dall'applicazione della normativa sui contratti pubblici ai sensi dell'art. 17, comma 1, lett. d), del D. Lgs. n. 50/2016 e gli altri "servizi legali", prestati anche da soggetti diversi da avvocati iscritti all'Albo, non rientranti nella fattispecie di cui al citato art. 17 (art. 142 del D.Lgs. n. 50/2016; Allegato IX del Codice);
 - b. gli incarichi professionali attinenti ai servizi di ingegneria e di architettura disciplinati dagli art. 31, comma 8, e 157, comma 2, primo periodo, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e dalla regolamentazione di attuazione;
 - c. gli incarichi relativi ai componenti degli organismi di controllo interno;
 - d. gli incarichi ai componenti esterni delle commissioni di concorso e agli eventuali consulenti delle stesse;
 - e. gli incarichi di revisione contabile disciplinati dal paragrafo D, 4) del "Codice di Comportamento e di Corporate Governance" di Ravenna Holding S.p.A.;
 - f. gli affidamenti di attività nelle quali i rapporti risultino comunque disciplinati da contratti di appalto rientranti nell'ambito del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. In particolare, assumono le caratteristiche di appalto di servizi quelle attività che abbinano all'elaborazione di valutazioni e soluzioni a specifiche esigenze (tipiche della consulenza c.d. pura) anche l'apporto materiale delle azioni necessarie a soddisfare le esigenze medesime, in base alla decisione assunta, prendendo come base l'apporto consulenziale fornito. In tale ambito potranno considerarsi i rapporti di collaborazione resi anche in modo informale con ripetitività, con ampia varietà prestazionale, senza coordinamento da parte della Società e senza vincolo di subordinazione, tese a supportare materialmente l'attività della società.

2.2. Definizioni.

2.2.1. Per una corretta applicazione del Regolamento si forniscono le seguenti definizioni:

a. *“incarichi”* o *“incarichi professionali”* o *“incarichi di collaborazione”*, ovvero rapporti intercorrenti tra Società e un qualificato soggetto esecutore, tradotti in forma di lavoro autonomo, mediante contratti di prestazione d’opera o d’opera intellettuale;

b. *“contratti di prestazione occasionale”* ovvero rapporti di collaborazione che si concretizzano in prestazioni d’opera intellettuale rese senza vincolo di subordinazione e senza coordinamento con l’attività del Committente, conferite ai sensi e per gli effetti degli artt. 2222 e seguenti e degli artt. 2229 e seguenti del Codice Civile, in cui l’incarico genera obbligazioni che si esauriscono con il compimento di un’attività occasionale e tendenzialmente destinata a non ripetersi, ancorché prolungata nel tempo;

c. *“incarichi di studio”*, ovvero attività di studio svolte nell’interesse della Società, caratterizzati dalla consegna di una relazione scritta finale, nella quale sono illustrati i risultati dello studio e le soluzioni proposte;

d. *“incarichi di ricerca”*, ovvero attività assimilabili agli incarichi di studio, che presuppongono la preventiva definizione di un programma da parte della Società;

e. *“consulenze”*, ovvero attività che riguardano le richieste di pareri ad esperti, quali, a titolo esemplificativo:

1. le prestazioni professionali finalizzate alla resa di pareri, valutazioni, espressione di giudizi;

2. le consulenze legali, al di fuori della rappresentanza processuale e del patrocinio dell’amministrazione.

2.3. *Presupposti generali per l’affidamento degli incarichi.*

2.3.1. Fatto salvo quanto indicato nel comma 2.1.1., la Società può conferire incarichi individuali per esigenze cui non può far fronte con il proprio amministratore e/o proprio personale dipendente e/o personale distaccato e/o del service della società capogruppo. Detta circostanza deve essere esplicitamente motivata nel provvedimento che adotta la decisione e/o dichiarata nel contratto di assegnazione a terzi.

2.3.2. I rapporti relativi agli incarichi di collaborazione esterna conferiti dalla Società, siano essi incarichi professionali di collaborazione, di studio o di ricerca ovvero di consulenza, sono regolati da contratti di lavoro autonomo, secondo le tipologie richiamate nel precedente comma 2.2.1..

Il rapporto che si instaura con il soggetto incaricato si qualifica come prestazione d’opera intellettuale e, pertanto, è disciplinato dagli articoli 2222 e seguenti del codice civile.

Ravenna Entrate S.p.A. affida incarichi previa verifica dei seguenti presupposti:

a. gli incaricati devono avere competenze adeguate e corrispondenti alla prestazione richiesta;

b. l’incarico deve essere di natura temporanea e richiedere prestazioni altamente qualificate;

- c. durata, luogo, oggetto e compenso della prestazione devono essere preventivamente determinati;
 - d. svolgimento della procedura comparativa, ai sensi di legge e del presente Regolamento.
- 2.3.3. Gli incarichi oggetto del presente Regolamento devono essere affidati in coerenza con le finalità sociali, con i programmi previsti nei budget societari e in ottemperanza alle decisioni adottate dall'Amministratore Unico.

2.4. *Presupposti particolari per l'affidamento degli incarichi.*

- 2.4.1. Per il conferimento degli incarichi oggetto del presente Regolamento, si dovrà tenere conto delle limitazioni connesse alle particolari condizioni dell'incaricato, così come delineate dalla normativa vigente.

In particolare sono da ritenersi cause ostative:

- a. le cause di incompatibilità riferibili alle fattispecie individuate dall'art. 51 del Codice di Procedura civile, riferibili all'oggetto ed all'esecuzione dell'incarico;
- b. le cause di incompatibilità relative a particolari situazioni riferibili agli amministratori locali in base alle disposizioni in tema di incompatibilità contenute nel D.Lgs. n. 267/2000;
- c. le fattispecie di cui all'art. 3 (inconferibilità in caso di condanna per reati contro la pubblica amministrazione), nonché 4 e 9 del D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39 in materia di inconferibilità ed incompatibilità di incarichi presso pubbliche amministrazioni e gli enti di diritto privato in controllo pubblico;
- d. quanto previsto all'art. 25 della legge n. 724/1994;
- e. quanto disposto all'art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001, con riguardo ai dipendenti di Amministrazioni Pubbliche con rapporto di lavoro a tempo pieno o a tempo parziale superiore al 50% dell'orario di lavoro;
- f. quanto previsto all'art. 92, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, con riguardo ai dipendenti di enti locali con rapporto di lavoro a tempo parziale, con qualunque commisurazione rispetto all'orario di lavoro;
- g. le fattispecie in contrasto con le prescrizioni del Codice di Comportamento e di Corporate Governance di Ravenna Holding S.p.a., società che esercita funzioni di direzione, controllo e coordinamento su Ravenna Entrate S.p.A.;
- h. le circostanze di cui all'art. 2382 e 2399 del Codice Civile;
- i. le situazioni di conflitto di interessi per la cui disciplina deve tenersi conto dell'art. 2391 del Codice Civile;
- j. la qualità di indagato per uno dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001, nonché per i reati contro la pubblica amministrazione previsti dal titolo II del libro II del Codice Penale, di cui il soggetto ha avuto conoscenza;

- k. la condanna, anche non definitiva, o applicazione della pena pronunciata ex art. 444 c.p.p. (c.d. sentenza di patteggiamento), per uno dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001, nonché per uno dei reati contro la pubblica amministrazione previsti dal titolo II del libro II del Codice Penale;
- l. la condanna (o sentenza di patteggiamento), anche non definitiva, a pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, oppure l'interdizione, anche temporanea, dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese.

2.4.2. L'Amministratore Unico, o il soggetto a cui è stata conferita dallo stesso eventuale procura, all'atto dell'affidamento, dovrà accertare le eventuali condizioni di incompatibilità soggettive ed oggettive.

2.5. *Limite di spesa annua per incarichi.*

2.5.1. Il limite di spesa annua per incarichi professionali di collaborazione, di studio o di ricerca e di consulenza è determinato nel 4% del valore della produzione, dei proventi e degli oneri finanziari della Società.

2.5.2. Il superamento di tale limite di spesa dovrà essere approvato, a seguito di motivata relazione, dall'Amministratore Unico e ratificato dall'Assemblea dei Soci.

2.6. *Criteri e modalità di affidamento.*

2.6.1. Salvo quanto previsto per il conferimento di incarichi in via diretta, di cui al successivo comma 2.8., gli incarichi devono essere affidati con il criterio delle procedure comparative, come indicato al successivo comma 2.7..

2.6.2. Dovrà essere predisposto un avviso di selezione indicante:

- oggetto e la durata della prestazione richiesta;
- tipo di rapporto e il corrispettivo proposto;
- titoli, requisiti professionali ed esperienze richiesti;
- termini e le modalità di presentazione delle manifestazioni di interesse corredate da curriculum.

2.6.3. L'avviso di selezione dovrà indicare criteri di valutazione e relativi punteggi di riferimento.

2.6.4. L'avviso di selezione sarà reso pubblico mediante pubblicazione sul sito web della Società e su quello di Ravenna Holding S.p.A. per un periodo di tempo non inferiore a 15 giorni e non superiore a 30 solari continui e ininterrotti.

2.6.5. Per importi non superiori a 10.000 euro netti, ferma restando la richiesta dei requisiti soggettivi, l'incarico professionale può essere conferito direttamente all'esito di un'informale indagine di mercato, con facoltà di interpellare, laddove sia ritenuto compatibile con le esigenze di funzionalità ed economicità aziendale, in forma semplificata, più soggetti dotati dei requisiti necessari e individuati, di volta in volta, secondo principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e

trasparenza. Qualora si tratti di importo superiore a € 5.000,00 netti dovranno essere interpellati almeno tre soggetti, pur in forma semplificata secondo quanto sopra specificato, salvo il caso in cui per la specificità dell'incarico si possa rinvenirne un numero inferiore. Resta salvo quanto disposto al successivo art. 2.8.1.

2.6.6. La richiesta dovrà contenere gli elementi di cui al comma 2.6.2. e specificare se la Società intenda ricorrere a procedura negoziata.

2.6.7. Previa pubblicazione di apposito avviso sul sito internet aziendale e su quello di Ravenna Holding S.p.A., oltretutto secondo altre eventuali modalità individuate dall'Amministratore Unico, la Società potrà istituire liste di accreditamento di esperti esterni, dotati di requisiti professionali e di esperienza prestabiliti, eventualmente suddivise per settori di attività, alle quali attingere per incarichi di valore non superiore a € 40.000 netti. La graduatoria di merito, sulla base dei curricula presentati e dei criteri di valutazione eventualmente prestabiliti, è aggiornabile annualmente e potrà essere utilizzata per l'affidamento di incarichi, secondo quanto verrà stabilito nel bando approvato dall'Amministratore Unico. Tenendo conto in via estensiva di quanto previsto all'art. 95, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, in sede di bando istitutivo dell'Albo, potrà essere stabilita dall'Amministratore Unico una fascia massima di importo entro cui la graduatoria di inserimento nell'Albo verrà stilata unicamente per curricula e sulla base dei criteri qualitativi prestabiliti nel bando. In tale ipotesi la Società determinerà il corrispettivo fisso per ogni affidamento applicativo. Ravenna Entrate S.p.A. potrà eventualmente utilizzare liste di accreditamento istituite da Ravenna Holding S.p.A. o da società del gruppo.

2.7. *Conferimento di incarichi mediante procedure comparative.*

2.7.1. La valutazione delle offerte pervenute è effettuata da apposita Commissione in analogia a quanto previsto dal successivo art. 3.3.10.

2.7.2. La Commissione dovrà predisporre un apposito verbale, contenente gli esiti della selezione, nonché la graduatoria di merito. Degli esiti della selezione è data comunicazione a tutti i candidati.

2.8. *Conferimento di incarichi in via diretta.*

2.8.1. La Società potrà conferire ad esperti esterni incarichi professionali di collaborazione, di studio o di ricerca ovvero di consulenza in via diretta, senza l'esperimento di procedure di selezione, qualora di importo inferiore ad € 20.000,00 netti, quando ricorra una delle seguenti situazioni:

- a seguito di svolgimento di precedente procedura comparativa, quando, per qualsiasi motivo, l'individuazione dell'incaricato non abbia avuto luogo, purché non siano modificate le condizioni dell'iniziale proposta di incarico;
- per prestazioni specialistiche non comparabili, in quanto strettamente connesse alle abilità del prestatore d'opera o a sue particolari elaborazioni o interpretazioni o a specifiche esperienze acquisite;
- quando si tratti di attività complementari, non comprese nell'incarico principale già conferito, che per motivi sopravvenuti siano diventate necessarie per l'utile svolgimento dell'incarico stesso;

- per incarichi relativi ad attività di consulenza inerenti innovazioni normative o iniziative organizzative da attuarsi con tempistiche ridotte, comunque da motivare in forma scritta e con l'assenso dell'Amministratore Unico, tali da non consentire utilmente l'esperimento di procedure comparative di selezione;
- necessità di avvalersi di prestazioni professionali altamente qualificate e/o di comprovata specializzazione universitaria per la realizzazione di progetti ed iniziative finanziati dall'Unione Europea o da soggetti pubblici per i quali le scadenze previste per la realizzazione delle attività non permettano di effettuare procedure selettive per l'individuazione degli incaricati;
- urgenza improcrastinabile, dovuta a cause indipendenti da Ravenna Entrate S.p.A., tale da compromettere o comunque limitare significativamente l'attività aziendale, in modo da non consentire utilmente l'esperimento di procedure comparative di selezione. L'affidamento deve essere approvato dall'Amministratore Unico, con adeguata motivazione scritta.

2.8.2. Il soggetto incaricato in via diretta, fermi restando i requisiti previsti dal presente regolamento, deve comunque possedere un'esperienza e professionalità attinente e adeguata rispetto allo specifico incarico, desumibile dal curriculum. I principi di congruità ed economicità dovranno essere comunque garantiti e verificati dall'Amministratore Unico della Società.

2.9. *Formalizzazione degli incarichi.*

2.9.1. Gli affidamenti di qualunque importo dovranno essere assegnati a seguito di decisione dell'Amministratore Unico.

2.9.2. L'Amministratore Unico, o soggetto a cui lo stesso abbia conferito procura, formalizza, con apposito contratto, il rapporto con l'esperto affidatario dell'incarico professionale di collaborazione, di studio o di ricerca, ovvero di consulenza.

2.9.3. Il contratto dovrà contenere i seguenti elementi essenziali:

- a) durata del rapporto (termine di inizio e conclusione), con divieto espresso di rinnovo tacito;
- b) luogo di svolgimento dell'attività;
- c) oggetto dell'attività prestata e le modalità specifiche di realizzazione e di verifica delle prestazioni professionali;
- d) compenso e modalità di pagamento;
- e) penali per la ritardata esecuzione della prestazione;
- f) elezione del domicilio legale e foro esclusivo presso la sede dell'Ente;
- g) obbligo di riservatezza e il divieto di diffusione delle informazioni acquisite durante la prestazione.

2.9.4. L'Amministratore Unico predisporrà, a chiusura di ogni esercizio, relazione dettagliata sugli incarichi e consulenze affidati sulla base del presente Regolamento, che verrà

trasmessa ai Soci, all'Organismo di Vigilanza e al Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT).

- 2.9.5. L'Amministratore Unico, ovvero il dipendente della Società a cui lo stesso abbia conferito apposita procura, curerà la trasmissione al RPCT o all'incaricato della pubblicazione dei dati (ove nominato) delle informazioni sull'affidamento per la pubblicazione sul sito web della Società e di Ravenna Holding S.p.A. (sezione "Amministrazione Trasparente" dedicata a Ravenna Entrate S.p.a.) dei provvedimenti di affidamento di incarico, specificando soggetti percettori, oggetto dell'incarico e ammontare del compenso, nonché ogni altro elemento richiesto in applicazione dell'art. 1 della L. 06 novembre 2012, n. 190 e s.m.i. e della normativa comunque vigente (in particolare, art. 15 bis del D.Lgs. n. 33/2013).

3. Affidamento a terzi di lavori, servizi e forniture.

3.1. Criteri e ambiti di applicazione.

- 3.1.1. La scelta dei contraenti per forniture, servizi, lavori a soggetti terzi - oltre al rispetto della vigente normativa (legislativa e regolamentare) comunitaria, nazionale, regionale - dovrà tenere conto di quanto previsto dal presente Regolamento.
- 3.1.2. La Società, nella scelta dei contraenti, dovrà osservare i principi di concorrenzialità, di trasparenza, di rotazione, di parità di trattamento, di economicità e di convenienza.
- 3.1.3. Le azioni e le procedure che verranno adottate devono rispondere a criteri di salvaguardia degli interessi societari e della sua integrità patrimoniale e, di conseguenza, del perseguimento di fini di interesse pubblico.

3.2. Definizioni procedure.

- 3.2.1. In applicazione di quanto disposto dall'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, per le diverse tipologie di procedure di affidamento si fa riferimento a quanto disposto dal medesimo Decreto Legislativo e dalla normativa integrativa e/o modificativa, da ogni disposizione legislativa e regolamentare in materia (nazionale, comunitaria, regionale) e, in particolare, da quella relativa a società a controllo pubblico che gestiscono servizi pubblici locali, oltre alle specifiche Linee Guida disposte da ANAC.
- 3.2.2. In attuazione di quanto disposto dall'art. 16, ultimo comma, del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, trova esplicita applicazione a Ravenna Entrate S.p.A. la normativa di cui al D.Lgs. n. 18 aprile 2016, n. 50, nonché la disciplina comunque riferibile alle società in house providing in materia di contratti pubblici.
- 3.2.3. Salvo quanto specificatamente previsto per legge, i bandi integrali e gli estratti relativi alle procedure concorsuali devono essere in ogni caso pubblicati sul sito internet della Società e in quello di Ravenna Holding S.p.A. (nella Sezione "Amministrazione trasparente" dedicata a Ravenna Entrate S.p.A.) e, quando è prevista una procedura con preventiva pubblicità, nelle altre forme stabilite dal presente Regolamento e dalla normativa vigente. In ogni caso, laddove è prevista una preventiva forma di pubblicità (per legge o per il

presente Regolamento), andrà pubblicato sul sito internet della società e in quello di Ravenna Holding S.p.A. anche un avviso in sunto relativo all'aggiudicazione, oltre che nelle altre forme previste dal presente Regolamento e dalla normativa vigente.

- 3.2.4. Nel rispetto della disciplina nazionale e comunitaria in materia, compatibilmente con i principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, Ravenna Entrate S.p.A. si impegna a ricercare le possibili azioni atte a favorire l'accesso alle procedure delle micro e piccole imprese, dei giovani professionisti e delle imprese di nuova costituzione.
 - 3.2.5. Nella valutazione delle offerte verranno, tra le altre, considerate, nell'ambito delle esigenze gestionali aziendali, le caratteristiche di beni, lavori e servizi che presentino un minore impatto sulla salute e sull'ambiente.
- 3.3. *Presupposti e modalità di affidamento.*

3.3.1. *Albo Fornitori ed appaltatori.*

Al fine di ampliare l'accesso da parte del mercato e di ricercare economie di scala, eventualmente anche attraverso l'attivazione di una centrale di committenza, è stato istituito da Ravenna Holding S.p.A. un unico Albo fornitori a cui Ravenna Entrate S.p.A., oltre alle altre società partecipate e/o controllate da Ravenna Holding S.p.A., accede sulla base di accordi tra società.

Ravenna Holding S.p.A. gestisce con la propria struttura l'Albo per sé e per le società interessate e pertanto anche per Ravenna Entrate S.p.A. sulla base di specifico mandato. Ravenna Entrate S.p.A. accede all'Albo con riferimento alle fattispecie contrattuali richieste, operando sulla base della propria autonoma capacità negoziale e quindi sotto la propria esclusiva responsabilità.

Il Disciplinare istitutivo dell'Albo è pubblicato sul sito internet di Ravenna Holding S.p.A. e di Ravenna Entrate S.p.A. e costituisce parte integrante e sostanziale del presente Regolamento pur non essendo materialmente ad esso allegato. Il Disciplinare risulta conforme a quanto previsto dall'art. 36, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 e dalle specifiche linee guida ANAC per la formazione di elenchi di operatori economici riguardo ai contratti sottosoglia.

L'Albo è costituito mediante avviso pubblico, reso conoscibile attraverso pubblicazione sul profilo del committente nella sezione "Amministrazione trasparente" in apposita sezione e con altre forme di pubblicità. L'avviso indica, oltre alle modalità di selezione degli operatori economici da invitare e ai requisiti generali di moralità desumibili dall'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, le categorie e fasce di importo in cui si intende suddividere l'elenco. L'iscrizione avviene mediante domanda corredata da dichiarazioni del possesso dei requisiti redatta su documento unico, parte integrante dell'avviso. L'iscrizione degli operatori economici interessati, provvisti dei requisiti richiesti, è consentita senza limitazioni temporali. Sono previste modalità procedurali prestabilite per la revisione periodica dell'Albo sulla base del monitoraggio delle non conformità, con adozione di provvedimenti fino all'esclusione delle imprese che hanno commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate o che hanno commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale.

Ferma l'esigenza di contemperare la massima partecipazione alle procedure di gara e nel contempo di perseguire l'economicità della gestione, Ravenna Entrate S.p.A. applica, di norma, il principio di "rotazione" delle imprese interpellabili nei casi e secondo le procedure di seguito descritte:

a) fattispecie di cui al successivo capoverso 3.3.2. lett. c) e d):

Sulla base degli elenchi di fornitori per singola categoria merceologica presenti nell'Albo, si procederà ad invitare almeno le n. 5 o n. 10 imprese (a seconda del ricorrere delle due fattispecie 3.3.2. lett. c e d), in conseguenza del criterio prescelto in ordine di iscrizione nella specifica categoria. L'invito a imprese assegnatarie del precedente appalto/servizio/fornitura potrà essere disposto unicamente quando ricorrano motivate ragioni relative al grado di adempimento e alla qualità della prestazione svolta, secondo quanto previsto dalle Linee Guida Anac per affidamenti sottosoglia. Nelle fasce d'importo di cui all'art. 3.3.2. lett. c) e d), in ogni caso un'impresa non potrà essere interpellata per più di due volte consecutive. Ad esaurimento delle imprese presenti negli specifici elenchi, si ripartirà dall'inizio dell'elenco. Nel caso non fosse possibile rinvenire, in tutto o in parte, imprese all'interno degli elenchi dell'Albo, si dovrà procedere fino alla concorrenza della cinquina (ovvero della decina), laddove possibile, integrando gli elenchi con indagini di mercato e applicando in ogni caso il medesimo meccanismo di rotazione sopraprecisato per ogni successivo interpello. Il numero di imprese da interpellare sopraindicato deve intendersi come minimo, essendo facoltà di Ravenna Entrate S.p.A. ampliare l'interpello, al fine di favorire una maggiore partecipazione;

b) fattispecie di cui al successivo capoverso 3.3.2 lett. b):

Assicurando in ogni caso quanto previsto all'art. 3.3.2. lett. b), ultima parte, si applica la medesima procedura di cui al capoverso a), per quanto compatibile, interpellando almeno n. 3 imprese.

Qualora l'Albo venga integrato con indagini di mercato o bandi specifici nelle fattispecie previste dal presente regolamento e dalla normativa in essere, in ogni caso in sede di contratto dovrà essere verificata l'iscrizione dell'impresa all'Albo, fatte salve eccezioni connesse a prestazioni di minima rilevanza riconducibili alle fattispecie previste dal Regolamento del fondo economale vigente.

3.3.2. Procedure.

Le procedure previste al presente articolo costituiscono applicazione dell'art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016 e delle Linee ANAC relative agli affidamenti sottosoglia, fatto salvo il sopravvenire delle disposizioni di attuazione degli artt. 37 e 38 del medesimo Decreto Legislativo.

Il ricorso ai fornitori e appaltatori accreditati può essere effettuato in relazione alle seguenti tipologie e nei limiti di importo specificati (iva esclusa):

a) per valori inferiori a euro 10.000,00: è consentito rivolgersi ad unica impresa, in ragione della modestia dell'importo. La scelta di affidamento diretto si basa sul presupposto motivazionale che il ricorso a procedure concorrenziali non garantirebbe vantaggi economici apprezzabili a fronte di una procedura più onerosa per la Società.

E' comunque necessaria la verifica da parte della Società, oltre che del possesso dei requisiti dell'operatore economico e della rispondenza di quanto offerto alle esigenze di Ravenna Entrate S.p.A., della congruità e dell'economicità dell'offerta, tenendo conto dei normali e correnti prezzi di mercato. In caso di affidamento a operatore economico uscente, la motivazione deve essere ricercata riguardo al livello di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale (esecuzione a regola d'arte nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti, anche in ragione della competitività dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento, tenendo conto della qualità della prestazione). Ravenna Entrate S.p.A. ha facoltà di procedere ogniqualvolta sia possibile o utile alla comparazione tra preventivi di spesa di due o più operatori economici, assunti anche in via informale;

- b) per valori pari o superiori a €. 10.000,00 e inferiori a euro 40.000,00: è consentito, senza pubblicazione di avviso, chiedere almeno n. 3 preventivi, se sussistano in tale numero soggetti idonei, individuati nell'Albo o mediante indagini di mercato esperite dagli uffici aziendali, in via di autolimitazione rispetto a quanto disposto dall'art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016. In considerazione della rilevanza della fascia d'importo in rapporto ai costi sostenibili di organizzazione dei lavori e dei servizi, al fine di assecondare l'accesso in particolare delle micro e piccole imprese sancito dalla vigente normativa nazionale/comunitaria e di assicurare pertanto coerentemente l'interpello di imprese locali di tale tipologia, si procederà in ogni caso ad integrare gli elenchi con imprese diverse, perseguendo altresì l'ulteriore obiettivo di ampliare la partecipazione, in via di ulteriore autolimitazione;
- c) per valori pari o superiori a €. 40.000,00 e inferiori a euro 150.000,00: è consentito ricorrere a procedura negoziata senza pubblicazione di avviso, richiedendo almeno n. 5 preventivi per forniture e servizi e n. 10 preventivi per lavori, se sussistano in tale numero soggetti idonei, individuati nell'Albo e - unicamente a parziale integrazione - mediante indagini di mercato esperite dagli uffici aziendali, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016. Detta procedura è consentita nelle seguenti fattispecie:
1. progettazione grafica e relativa stampa materiali;
 2. locazione di immobili e noleggio attrezzature;
 3. acquisto materiali vari funzionali all'attività della Società;
 4. acquisto impianti e attrezzature, quali apparati elettronici telefonici e trasmissione dati;
 5. stipula assicurazioni;
 6. ricerche di mercato, selezione e ricerca personale;
 7. acquisti materiali di cancelleria;
 8. stampati carte e tabulati e similari;
 9. acquisto, noleggio e leasing di autoveicoli;
 10. acquisto personal computer, stampanti, sistemi hardware e software e trasmissione dati;
 11. forniture server e licenze software;

- 12. acquisto e/o leasing mobili, arredi, attrezzature e macchine d'ufficio e/o similari;
 - 13. prestazioni in materia di servizi paga ed attinenti al personale;
 - 14. prestazioni di servizi in materia societaria e finanziaria;
 - 15. manutenzione di opere e di impianti;
 - 16. “servizi legali” esclusi dall'applicazione della normativa sui contratti pubblici ai sensi dell'art. 17, comma 1, lett. d), del D. Lgs. n. 50/2016 e gli altri “servizi legali” non rientranti nella fattispecie di cui al citato art. 17 (art. 142 del D. Lgs. n. 50/2016; Allegato IX del Codice);
 - 17. appalti di servizi ai sensi del precedente art. 2.1.3 lett. f);
 - 18. lavori, servizi e forniture non rientranti nell'elencazione precedente, ma che per la loro natura non possano essere tempestivamente programmate e previamente disposte con procedure ordinarie;
- d) per valori pari o superiori a €. 150.000,00 e inferiori a euro 209.000,00: è consentito ricorrere a procedura negoziata senza pubblicazione di avviso, richiedendo almeno n. 15 preventivi, se sussistano in tale numero soggetti idonei, individuati nell'Albo e, unicamente a parziale integrazione, mediante indagini di mercato esperite dagli uffici aziendali, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016. La procedura è consentita nelle medesime fattispecie di cui al precedente capoverso c);
 - e) nei casi di cui alle fattispecie sub c) e d), ove non sussistano soggetti idonei nell'Albo, ovvero al di fuori della fattispecie sub c) e d) comunque fino a €. 209.000,00, è consentito il ricorso a procedura negoziata/ristretta/aperta con preventiva pubblicità, da effettuarsi sul sito internet di Ravenna Entrate S.p.A. e su quello di Ravenna Holding S.p.A., oltre ai siti informatici di ANAC, SITAR ed eventualmente del Ministero delle Infrastrutture, unitamente al ricorso ad altre modalità comunicazionali da individuarsi di volta in volta. Laddove non pervengano precandidature, dovranno essere richiesti almeno n. 10 preventivi, se sussistano in tale numero soggetti idonei, individuati negli elenchi o mediante indagini di mercato esperite dagli uffici aziendali;
 - f) per valori pari o superiori a €. 209.000,00 si applica quanto disposto dal D.Lgs. n. 50/2016 per gli appalti c.d. soprasoglia, oltre all'art. 36, comma 2, lett. c), del medesimo Decreto Legislativo per i lavori pubblici.

3.3.3. Gli incarichi relativi a servizi di ingegneria e architettura:

- a) d'importo inferiore a €. 40.000,00 devono essere affidati secondo le modalità indicate ai precedenti paragrafi 3.3.2. lett. a) e b), ai sensi dell'art. 31, comma 8, della D.Lgs. n. 50/2016;
- b) d'importo pari o superiore a €. 40.000,00 e inferiore a €. 100.000,00 vengono affidati ai sensi dell'art. 157, comma 2, 1° parte, del D.Lgs. n. 50/2016, secondo quanto previsto al precedente paragrafo 3.3.2. lett. c);
- c) d'importo pari o superiore a €. 100.000,00: devono essere assegnati con procedura aperta o ristretta ai sensi degli artt. 60-61 del D.Lgs. n. 50/2016.

- 3.3.4. In quanto contratti esclusi dall'applicazione del Codice dei contratti pubblici, ai sensi dell'art. 17, comma 1, lett. f) del D.Lgs. n. 50/2016, per la sottoscrizione di finanziamenti bancari – mutui ipotecari, chirografari, leasing immobiliari e similari la Società procederà in ogni caso con procedura negoziata, secondo quanto previsto al precedente capoverso 3.3.2. lett. e).
- 3.3.5 Fermo quanto sopra previsto al precedente capoverso 3.3.2 lett. a) e b), per l'affidamento di lavori, forniture e servizi di valore presunto inferiore a €. 40.000,00 (Iva esclusa), ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, l'Amministratore Unico potrà derogare di volta in volta alle procedure sopra specificate al capoverso 3.3.2. lett. b), in caso di prestazioni necessarie ad assicurare il regolare espletamento dei servizi e delle funzioni di Ravenna Entrate S.p.A., che per la loro natura non possano essere tempestivamente programmate e previamente disposte con procedure ordinarie, in considerazione della natura residuale di tali spese e le caratteristiche vincolanti sopraindicate (si omette un elenco che sarebbe comunque meramente esemplificativo). La Società è tuttavia tenuta a verificare la congruità e l'economicità dell'offerta, tenendo conto dei normali e correnti prezzi di mercato, nonché, in ogni caso, anche di quanto specificato al precedente art. 3.3.2. lett. a).
- 3.3.6. Al di fuori della fattispecie di cui sopra al capoverso 3.3.5, eventuali deroghe alle procedure di cui sopra sono ammesse esclusivamente qualora l'Amministratore Unico ravvisi urgenze di acquisti, forniture di beni e servizi ed esecuzione di lavori dovute a circostanze imprevedibili e tali da non permettere utilmente il ricorso alle procedure previste dal vigente Regolamento. In tale eventualità dovranno comunque essere verificate e garantite congruità ed economicità dell'offerta.
- 3.3.7 Fatto salvo quanto previsto dall'art. 95, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016, con particolare riferimento alla fattispecie di cui al paragrafo 3.3.2. lett. c) e d) e ogni qualvolta possa essere considerato funzionale alle caratteristiche della prestazione oggetto di affidamento, Ravenna Entrate S.p.A. assume come orientamento di principio l'adozione di criteri di valutazione tecnico-economici secondo lo schema dell'offerta economicamente più vantaggiosa, in conformità a quanto disposto dall'art. 95 del Decreto Legislativo sopracitato e dalle specifiche linee guida ANAC.
- 3.3.8. Le comunicazioni tra Ravenna Entrate S.p.A. e le imprese interpellate dovranno essere trasmesse di norma via posta elettronica certificata (PEC). Gli interpellati nella fattispecie di cui ai capoversi 3.3.2 lett. b) potranno essere attivati in forma semplificata, di norma scritta, anche attraverso e-mail con attestazione della lettura.
- 3.3.9. Per ogni interpello dovranno essere redatti verbali esplicativi della procedura effettuata. E' previsto un verbale redatto in forma semplificata per le fattispecie sopra sub. 3.3.2. lett. b).
- 3.3.10. Con riferimento alle fattispecie di cui al capoverso 3.3.2 lett. c), d), e), f) è prevista la seduta pubblica di apertura dei plichi con valutazione delle offerte da parte di un'apposita Commissione di valutazione. La Commissione è, di norma, composta da n. 3 membri, in considerazione delle caratteristiche tecniche-economiche-organizzative dello specifico contratto. Le funzioni di segretario verbalizzante saranno comunque affidate ad un dipendente di Ravenna Holding S.p.A..

Nel caso di aggiudicazione con criteri di valutazione tecnico-economici, secondo lo schema dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la Commissione verrà nominata dall'Amministratore Unico, ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016, successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte. Fermo quanto previsto dall'art. 77, comma 3, ultima parte, Ravenna Entrate S.p.A. valuterà anche per gli appalti c.d. sottosoglia il ricorso a commissari esterni ogniqualvolta lo ritenga opportuno, anche in rapporto alla complessità dell'oggetto dell'appalto. Dovranno essere in ogni caso valutati i conseguenti maggiori costi, tenendo conto delle professionalità interne nonché della gratuità, di norma, della partecipazione.

In caso di ricorso a commissari esterni, Ravenna Entrate S.p.A. assume di rivolgersi in via prioritaria a dipendenti del gruppo societario nell'ambito del service prestato da Ravenna Holding S.p.A. o sulla base di accordi diretti con tali società, considerando la loro specifica professionalità e tenendo conto che la partecipazione è, di norma, gratuita.

In caso di valutazione esclusivamente al miglior prezzo, la Commissione può essere nominata dall'Amministratore Unico e composta esclusivamente da interni. Ravenna Entrate S.p.A. potrà avvalersi in ogni caso - anche come eventuali componenti la Commissione - di dipendenti del gruppo societario nell'ambito del service prestato da Ravenna Holding S.p.A. o sulla base di accordi diretti con tali società.

3.3.11 Laddove non sia prevista la redazione di specifici Capitolati, Ravenna Entrate S.p.A. adotta in ogni caso condizioni generali per gli affidamenti di appalti, forniture e servizi, che devono corredare gli ordinativi, assicurando procedure semplificate di accesso alla documentazione richiesta, anche attraverso apposita sezione del sito internet aziendale, evitando l'onere di ripetizione documentale e assumendo d'ufficio, in ogni caso possibile, la documentazione richiesta.

3.3.12. Ravenna Entrate S.p.A. approva il programma biennale degli acquisti di beni e servizi d'importo unitario stimato superiore a €. 40.000,00 (oltre Iva) e il programma triennale dei lavori pubblici d'importo unitario stimato superiore a €. 100.000,00 (oltre Iva), ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 50/2016. In prima applicazione detti programmi verranno approvati dall'Amministratore Unico entro settembre 2017 e per le annualità successive, a seguito di approvazione del Bilancio di esercizio da parte dell'Assemblea. Ravenna Entrate S.p.A. attuerà tali programmi, tenendo conto di quanto disposto in merito al valore degli appalti dall'art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016.

3.3.13. Ravenna Entrate S.p.A. aderisce alle centrali di committenza Intercenter e Consip. In via preventiva, in particolare per procedure di cui al precedente art. 3.3.2. lett. c), d), e), dovrà procedersi alla verifica sui siti delle centrali di committenza della presenza di convenzioni vigenti per appalti, forniture e servizi funzionalmente compatibili con la richiesta di acquisto. L'esito negativo di tale verifica dovrà essere evidenziato nel contratto. E' fatta salva la possibilità di procedere ad appalti, forniture e servizi, nel rispetto delle procedure previste nel presente articolo, qualora per esigenze aziendali o per altre ragioni specificamente motivabili non fosse possibile e/o utile utilizzare i sistemi delle centrali di committenza, pur in presenza di convenzioni vigenti attivabili.

Fatti salvi eventuali obblighi normativi previsti in specifico per Ravenna Entrate S.p.A., la Società, in quanto stazione appaltante - potrà avvalersi di tecniche e strumenti per appalti elettronici tramite Consip, secondo quanto previsto dagli artt. 55-58 del D.Lgs. n. 50/2016.

- 3.3.14. Ravenna Entrate S.p.A. pubblicizza le diverse fasi delle procedure di affidamento ed esecuzione di appalti, servizi e forniture mediante pubblicazione delle relative informazioni:
- 1) sui siti internet istituzionali; si indicano di seguito quelli al momento obbligatori, dovendosi intendere l'elenco automaticamente integrabile: Bollettino Ufficiale Comunità Europee – TED; ANAC – SIMOG; Osservatorio Regionale per i Contratti Pubblici – SITAR, Comitato Interministeriale Prezzi - CUP; Sportello Unico INPS/INAIL – DURC;
 - 2) sul sito internet aziendale <http://ravennaentrate.racine.ra.it/> e su quello di Ravenna Holding www.ravennaholdingspa.it (sezione “Amministrazione Trasparente” riferito a Ravenna Entrate S.p.A.), al fine degli adempimenti previsti dall'art. 1, comma 32, della L. 06.11.2012, n. 190 e s.m.i., secondo le specifiche disposizioni attuative normativamente previste, le indicazioni fornite dall'ANAC, gli art. 29 e 36, comma 2, lett. b), ultima parte del D.Lgs. n. 50/2016 e ogni altra disposizione normativa o regolamentare vigente.
- 3.3.15. Ogni contratto deve riportare la clausola di trasparenza ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 e s.m.i., dando riscontro che il fornitore/appaltatore è informato dei principi del Codice Etico della Società (rinvenibile sul sito <http://ravennaentrate.racine.ra.it/>) e che il compimento del contratto deve avvenire nel pieno rispetto di quanto prescritto nel Codice medesimo.
- 3.3.16. Le polizze assicurative stipulate da Ravenna Entrate S.p.A. devono essere assunte in ogni caso nell'interesse della Società, fermo restando l'inassicurabilità da parte dell'Azienda di qualsiasi fattispecie che possa dare luogo a responsabilità amministrativa - contabile per danno erariale di Amministratori, Sindaci Revisori, Dirigenti, Dipendente, Personale distaccato. Il programma assicurativo annuale deve essere preventivamente approvato dall'Amministratore Unico.
- 3.3.17. L'Amministratore Unico, sotto la propria responsabilità, può delegare uno o più dipendenti per l'espletamento di procedure descritte nel presente Regolamento secondo i criteri di autonomia, responsabilità e controllo budgetario della spesa. I delegati rendicontano all'Amministratore Unico, di regola con frequenza trimestrale, presentando una relazione illustrante l'elenco degli ordinativi emessi, raggruppati per categorie.
- 3.3.18. Ravenna Entrate S.p.A. si avvale del supporto prestato dal “service” di Ravenna Holding S.p.A.. Il rapporto di service rientra tra i contratti c.d. “*esclusi*” ai sensi dell'art. 5, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
- 3.3.19. Per tutto quanto non contemplato nel Presente Regolamento in merito all'affidamento di servizi, forniture e lavori, si rinvia alle determinazioni dell'Amministratore Unico, nonché alla normativa vigente.

4. Alienazioni e Concessioni del Patrimonio Immobiliare.

- 4.1. Nel caso di alienazioni e concessioni del patrimonio immobiliare nella disponibilità della Società, si adotteranno le procedure previste dal Regolamento dei contratti del Comune di Ravenna.